



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
Prot. Gen.le n. 84289/14 del 25/11/2014

INDICE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Definizioni	4
TITOLO II	6
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE, PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI E DISCOTECHES	6
Art. 3 – Ambito di applicazione	6
Art. 4 – Classificazione delle attività	6
Art. 5 - Valutazione Previsionale di impatto Acustico	7
Art. 6 – Valutazione Previsionale di Clima Acustico.....	8
Art. 7 – Titoli abilitativi	8
Art. 8 - Comunicazioni di rispetto dei valori di emissione e immissione di rumore	8
Art. 9 - Autorizzazione Unica Ambientale	9
Art. 10 – Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico.....	10
Art. 11 – Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità	11
Art. 12 – Utilizzo di strumenti musicali nelle attività di cui all'art.2, comma 1 lettere r, s e t..	11
TITOLO III	11
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	11
Art. 13 - Campo di applicazione	11
CAPO I	12
ATTIVITA' DI CANTIERE	12
Art. 14 – Misure per il contenimento delle immissioni sonore nei cantieri.....	12
Art. 15 – Orario di attività.	12
Art. 16 – Limiti di rumore.....	12
Art. 17 – Deroghe per lavori di pubblica utilità e situazioni contingibili ed urgenti	13
Art. 18 – Titoli abilitativi per l'attività di cantiere.	13
Art. 19 – Comunicazione di inizio attività di cantiere	13
Art. 20 – Autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per l'esercizio dell'attività di cantiere	14
CAPO II	15
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO	15
Art. 21 – Definizioni	15
Art. 22 – Orari delle manifestazioni temporanee	15
Art. 23 – Limite di rumore.....	16
Art. 24– Titoli abilitativi per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee	16
Art. 25 - La Comunicazione inizio attività per manifestazioni temporanee	16
Art. 26 - Autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazione a carattere temporaneo.....	18
CAPO III	19
GRANDI OPERE	19
Art. 27– Definizione e Autorizzazione.....	19
CAPO IV	19
ATTIVITA' AGRICOLE	19
Art. 28 – Criteri e Limiti	19
CAPO V	20
PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	20
Art. 29 – Criteri e limiti	20
TITOLO IV	21
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	21
Art. 30 – Emissioni sonore disturbanti – criteri e orari	21
TITOLO V	21
DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 31 – Criteri di misura, controllo e vigilanza	21
Art. 32 - Sanzioni	22
Art. 33 – Abrogazioni	22

Art. 34 - Entrata in vigore e regime transitorio	22
Art. 35 – Richiamo a norme statali e regionali	23
ALLEGATO A	
<i>COMUNICAZIONE DI RISPETTO DEI VALORI DI EMISSIONE E IMMISSIONE DI RUMORE.....</i>	<i>24</i>
ALLEGATO B	
<i>COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI CANTIERE.....</i>	<i>27</i>
ALLEGATO C	
<i>AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEI LIMITI DI RUMORE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE ATTIVITÀ DI CANTIERE.....</i>	<i>31</i>
ALLEGATO D	
<i>COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO..</i>	<i>36</i>
ALLEGATO E	
<i>AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEI LIMITI DI RUMORE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO</i>	<i>41</i>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli articoli 6, 8 e 14 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e ai sensi dell'art 10 della Legge regionale 15/2001.

Tutte le sorgenti di rumore fisse mobili, nel loro funzionamento devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente e d applicati secondo la classificazione acustica del territorio del comune di Ferrara, approvata con Delibera del Consiglio Comunale N. 49 P.G. n.21901/09 del 16.04.2009.

Il presente Regolamento disciplina inoltre ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447 del 26.10.1995 e dell'art. 11 della Legge regionale 15/2001, la deroga ai limiti di rumore per l'esercizio delle attività di cantiere, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose nonché di altre particolari attività rumorose.

Il presente Regolamento disciplina inoltre le competenze e le procedure concernenti il rilascio delle Autorizzazioni e definisce il regime delle Comunicazioni.

Dal medesimo regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e/o strepiti di animali, cui provvede il 1 comma dell'art. 659 del C.P.

Dal medesimo regolamento vengono escluse tutte le attività regolamentate dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ferrara approvato con Delibera di C.C. n. 3952/2012 del 13.02.2012.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 all'art. 2;
- b) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- c) Sorgente sonora fissa:
 - gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore
 - le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
 - I parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci
 - Le aree adibite ad attività sportive e ricreative
- d) Sorgente sonora mobile: tutte quelle non comprese tra le fisse

- e) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive.
- f) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A': è il parametro fisico adottato per la misura del rumore. Esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva 'A', nell'intervallo di tempo considerato.
- g) Livello di rumore ambientale (L_a): è il livello continuo di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti sonore disturbanti.
- h) Livello di rumore residuo (L_r): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.
- i) Livello differenziale di rumore: rappresenta la differenza tra il livello equivalente ponderato 'A' di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
- j) Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- k) Valore limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- l) Tempo di riferimento (T_r): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore. Si individuano il periodo diurno (06:00 - 22:00) e il periodo notturno (22:00 - 06:00).
- m) Tempo di osservazione (T_o): periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
- n) Tempo di misura (T_m): è il periodo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.
- o) Attività permanenti : le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali
- p) Manifestazione/attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisca in un intervallo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Non costituisce attività temporanea quella stagionale, cioè quella che si svolge in modo continuativo in determinati periodi dell'anno.
- q) Cantiere: organizzazione a punto fisso ove vengono impiegate attrezzature rumorose, nel quale il prodotto rimane fermo e sono le attrezzature e le maestranze che si muovono. L'organizzazione del cantiere si divide di norma nella preparazione della zona di lavoro nel deposito materiali e nel ciclo costruttivo.
- r) Attività produttive: qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Sono ricomprese, a titolo di esempio non esaustivo, le seguenti attività: industriale, artigianali, commerciali, terziarie, le attività di trasformazione di prodotti agricoli o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, strutture di vendita, deposito di mezzi di trasporto di persone e mezzi, aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- s) Esercizi Pubblici: sono locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale, sottoposta a speciale disciplina di polizia, per la tutela di

quanti, servendosi delle relative prestazioni, affidano ai gestori la propria salute, incolumità e sicurezza. Il carattere di "pubblicità" di un esercizio, intesa come condizione di fruibilità del locale è dato dalla possibilità concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei servizi erogati.

Esistono diversi tipi di esercizi pubblici, riconducibili all'art.86 del TULPS, ma soggetti a leggi speciali di settore:

- Esercizi dell'attività ricettiva: alberghi, pensioni e locande, dormitori privati, alberghi diurni e assimilabili;
 - Esercizi della somministrazione alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, caffè e bar, osterie ed osterie con cucina, pub, spacci di analcolici e di cibi con consumo sul posto, ed assimilabili;
 - Esercizi dove si svolgono giochi leciti: sale pubbliche da biliardo ed altri giochi leciti (di cui agli art. 86 - 110 del TULPS);
 - Esercizi cosiddetti "Internet Point": esercizi in cui vengono messi a disposizione del pubblico terminali utilizzabili per comunicazioni telematiche.
- t) Circoli privati: sono i luoghi in cui un'associazione svolge la propria attività. In questi luoghi di ritrovo sono ammesse determinate persone, ben individuabili, definite soci.
- u) Attività sportive e ricreative: palestre, circoli ippici, ecc;
- v) Attività esistente: qualunque attività rumorosa in esercizio nel territorio del Comune di Ferrara alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- w) Valutazione d'Impatto acustico: documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera e/o un'attività in fase di esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché i valori dei limiti fissati dalla normativa vigente.
- x) Valutazione previsionale d'Impatto acustico: documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché i valori dei limiti fissati dalla normativa vigente.
- y) Valutazione previsionale del clima acustico: documento tecnico con il quale viene caratterizzata da un punto di vista acustico un'area.

TITOLO II

ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE, PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI E DISCOTECHES

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica a tutte le strutture fisse quali attività produttive, commerciali, sportive e ricreative, pubblici esercizi, circoli privati e discoteche, con esclusione di quelle definite come attività temporanee disciplinate al Titolo III del presente regolamento.

Art . 4 – Classificazione delle attività

1. Le attività di cui al presente Titolo disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue:

- a. attività produttive, pubblici esercizi, circoli privati, come definite all'art. 2, comma 1, lettera r,s e t, che nell'esercizio della loro attività ordinaria utilizzano impianti e/o attrezzature rumorose o impianti elettroacustici o utilizzano tali impianti solo per la riproduzione di musica di sottofondo di modesta entità (meramente accessoria all'attività principale) con spegnimento delle sorgenti sonore entro:

- le ore 23:00 per tutte le attività situate entro le mura;
- le ore 24:00 per tutte le attività permanenti situate fuori le mura;

comunque nel rispetto dei limiti di rumori imposti dalla zonizzazione acustica per la classe di appartenenza;

- b. attività produttive, commerciali, sportive e ricreative, pubblici esercizi, circoli privati, come definite all'art. 2, comma 1, lettera r,s e t, diversi da quelli di cui al punto a.;

Art. 5 - Valutazione Previsionale di impatto Acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni normative vigenti, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

4. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui ai commi 2 e 3, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, previsti dalla zonizzazione acustica.

5. Per le attività diverse da quelle indicate al comma 4 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale la documentazione di cui ai commi 2 e 3, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000.

6. Qualora si preveda che l'esercizio dell'attività possa produrre valori di emissione ed immissione superiori a quelli determinati dalla zonizzazione acustica, l'inizio della stessa è subordinato alla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico che deve contenere le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, e al relativo nulla osta del Servizio Ambiente del comune.

5. La Valutazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta in conformità alle disposizioni della D.G.R ER n.673/2004.

Art. 6 – Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

1. La Valutazione Previsionale Clima Acustico (VPCA) deve essere prodotta contestualmente alla presentazione del permesso a costruire, relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole e asili nido
- b. ospedali
- c. case di cura e di riposo
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - i. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni discoste;
 - ii. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - iii. impianti sportivi e ricreativi;
 - iv. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. Detta relazione deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

3. La Valutazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta in conformità alle disposizioni della D.G.R ER n.673/2004.

Art. 7 – Titoli abilitativi

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art.4, ai sensi del presente Regolamento, è subordinato ai seguenti titoli abilitativi: **Comunicazione di rispetto dei valori di emissione e immissione di rumore** di cui all'art. 8 oppure **Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR del 13 marzo 2013 n.59, di cui all'art. 9.

Art 8 - Comunicazioni di rispetto dei valori di emissione e immissione di rumore

1. Lo svolgimento ex novo delle attività di cui all'art. 4, ovvero il trasferimento, la modifica (tra cui a titolo di esempio: il subentro ,la variazione della ragione sociale, ecc.), e/o l'ampliamento di dette attività, per le quali si prevedono valori di emissione o immissione di rumore non superiori a quelli consentiti dalla zonizzazione acustica per la classe acustica di appartenenza, comporta l'obbligo, da parte del titolare, di inoltrare la comunicazione di rispetto dei valori di emissione e immissione di rumore, redatta secondo apposito modello, Allegato A del presente regolamento, al Sindaco prima della data di inizio dell'attività;

2. La Comunicazione, di cui al comma precedente, resa con le modalità di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive in formato telematico e deve contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del titolare dell'attività (o del legale rappresentante) e/o dell'eventuale persona giuridica rappresentata;
- b. descrizione esatta e dettagliata dell'attività da esercitare compresa ;
- c. ubicazione dei locali e/o dell'area da destinare all'esercizio dell'attività;
- d. data di inizio dell'attività;
- e. dichiarazione attestante che l'attività che si intende esercitare non produrrà valori di emissione e di immissione superiori a quelli consentiti dalla legge, come individuati in sede di zonizzazione acustica;

3. Il titolare dell'attività può allegare alla Comunicazione, di cui al comma 1, in aggiunta agli elementi di cui al comma 2 una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico qualora si tratti di attività ex novo ovvero una Valutazione di Impatto Acustico qualora si tratti di attività esistente. Tale valutazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e resa ai sensi della D.G.R. n.673/2004.

4. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro il termine di 7 (sette) giorni *feriali* dal ricevimento della Comunicazione, provvede a verificare la regolarità e la completezza della stessa, e *invia la presa d'atto all'interessato*.

5. Entro il termine indicato dal comma 3, qualora la Comunicazione non risulti regolare o completa, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive né da comunicazione all'interessato indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per l'attivazione delle attività rumorose è interrotto fino alla data della rettifica o del completamento della Comunicazione. Decorso inutilmente il termine, la Comunicazione è dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.

6. La Comunicazione viene trasmessa al competente Servizio Ambiente che qualora accerti l'inammissibilità tecnica della stessa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla presa d'atto dello SUAP, comunica all'interessato il divieto ad attivare le sorgenti rumorose presso l'attività o di mantenerle in esercizio se già attive.

7. Il Servizio Ambiente del Comune, qualora non ritenga esaustiva la documentazione tecnica presentata, può chiedere, oltre alle integrazioni, anche la Documentazione di Previsione d'Impatto Acustico (per progetti) o di Impatto acustico (per opere).

8. La comunicazione di rispetto dei valori di emissione e immissione di rumore, deve essere tenuta presso l'attività e mantenuta a disposizione degli organi preposti al controllo.

9. In caso di attività che rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 la Comunicazione di cui al presente articolo deve essere ricompresa nella documentazione da allegare all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

10. Il titolare dell'attività che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, può chiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui all'art.9, in luogo della Comunicazione.

Art. 9 - Autorizzazione Unica Ambientale

1. Lo svolgimento ex novo delle attività di cui all'art. 4, ovvero il trasferimento, la modifica e/o l'ampliamento di dette attività, per le quali si prevedono valori di emissione o immissione di rumore superiori a quelli consentiti dalla zonizzazione acustica per la classe acustica di appartenenza, comporta l'obbligo, da parte del titolare, di ottenere preventivamente apposita Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dove saranno prescritte le idonee misure per il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive in formato telematico secondo le disposizioni del D.P.R. 13 marzo 2013 n 59 e deve contenere la documentazione di Previsione d' Impatto Acustico (per progetti) e d'Impatto acustico (per opere in esercizio), comprendente anche l'indicazione delle misure previste per ridurre entro i limiti di legge o eliminare l'inquinamento acustico provocato dallo svolgimento dell'attività.

3. La Valutazione previsionale di impatto acustico o la valutazione di impatto acustico deve essere redatta in conformità alle disposizioni della D.G.R ER n.673/2004.

4. L'iter dell'istruttoria dell'istanza è quello regolato e definito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n 59.

5. Nei casi di modifica soggettiva non sostanziale (tra cui a titolo di esempio: il subentro, la variazione della ragione sociale, ecc.) che non comporti la modifica degli impianti in uso, degli orari di utilizzo delle sorgenti sonore, degli orari di apertura e chiusura dell'attività, dovrà essere presentata una istanza di voltura dell'autorizzazione, alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal titolare dell'attività che attesti tali condizioni;
6. Nell'autorizzazione possono essere prescritti anche l'effettuazione di autocontrolli per verificare il rispetto dei limiti di rumore.
7. L'autorizzazione deve essere tenuta presso l'attività e mantenuta a disposizione degli organi preposti al controllo.
8. Per ogni modifica sostanziale (tra cui a titolo di esempio: potenziamento degli impianti in uso, ampliamento dell'attività, variazione degli orari di utilizzo delle sorgenti sonore, degli orari di apertura e chiusura dell'attività) il titolare dell'attività dovrà presentare un'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla quale dovrà essere allegata:
- nel caso in cui in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale sia stata presentata una Comunicazione, ai sensi dell'art.8, il titolare dell'attività dovrà ripresentarla dichiarando che le modifiche/potenziamenti non implicheranno superamenti ai limiti di rumore stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale di riferimento;
 - nel caso in cui in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale sia stata presentata una Valutazione di Impatto Acustico dovrà essere il tecnico abilitato che l'ha redatta, o altro tecnico abilitato, che dovrà dichiarare che le modifiche/potenziamenti non implicheranno superamenti ai limiti di rumore stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale di riferimento;
 - la valutazione previsionale di impatto acustico nel caso in cui sia previsto il superamento dei limiti di rumore.
9. Per ogni modifica non sostanziale degli impianti in uso il titolare dovrà presentare una Comunicazione all'autorità competente allegando la documentazione di cui al comma 8.

Art. 10 – Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico

1. Le attività indicate all'art. 4 sono soggette alle seguenti prescrizioni generali:

- a. non potranno essere esercitate nuove attività senza il titolo abilitativo di cui all'art. 7;
- b. in particolare per quanto riguarda i pubblici esercizi, circoli privati e discoteche le attività dovranno essere svolte:
 - i. adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e a rispettare i limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica, ivi compresa anche l'eventuale mantenimento delle porte e delle finestre chiuse; ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non dovrà, qualora tecnicamente possibile, essere ancorato rigidamente alla struttura muraria, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
 - ii. ove tecnicamente possibile e qualora necessario per il rispetto dei limiti di rumore, adottando un sistema di limitazione tarato e controllato dell'impianto di diffusione sonora. Le caratteristiche (marca, modello, potenza sonora, ecc.) dell'impianto di diffusione sonora e di tutti gli elementi al suo servizio compreso il limitatore dovranno essere riportate in una relazione che dovrà essere allegata alla valutazione previsionale di impatto acustico. Nello specifico per il limitatore dovrà essere riportata la sua taratura;
 - iii. In corrispondenza dei ricettori posti all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, distese tavoli, ecc.) aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica vigente del territorio comunale per la classe acustica di appartenenza dell'attività e nelle

norme statali e regionali che si intendono integralmente richiamate per quanto riguarda l'applicabilità del limite d'immissione differenziale;

- c. Qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, il titolare dell'attività è tenuto, qualora richiesto dall'Amministrazione, ad eseguire delle misurazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità.

2. In caso di cessazione dell'attività di cui all'art. 4 il titolare deve inviare al Comune una comunicazione scritta entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.

Art. 11 – Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità

1. Il titolare degli esercizi pubblici (bar, pizzerie, trattorie, pub, discoteche, street bar, ecc.), di sale giochi e similari, discoteche, circoli privati, scuole di musica, e tutte le attività assimilabili deve adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- a. Idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico;
- b. Assicurare, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle forze dell'ordine.

Art. 12 – Utilizzo di strumenti musicali nelle attività di cui all'art.2, comma 1 lettere r, s e t

1. Fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti, le esibizioni di musicisti che utilizzano strumenti amplificati e/o strumenti a percussione, la riproduzione di musica non qualificabile come di sottofondo, il karaoke, ecc., sono subordinate ai disposti di cui all'art. 25 del presente regolamento, qualora ne rispettino i requisiti.

2. Tali eventi devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. Il suono degli strumenti o apparecchi deve essere sempre mantenuto a livelli tali da garantire il rispetto, in corrispondenza dei ricettori potenzialmente esposti, dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla zonizzazione acustica;
- b. Non dovranno essere installati strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli;

3. Tutte le altre attività che non rispettano le condizioni di cui al comma 1 e 2, sono subordinate alle disposizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 13 - Campo di applicazione

1. Il presente Titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati e non sono definibili come attività stagionali per le quali valgono le disposizioni di cui al Titolo II del presente regolamento.

CAPO I ATTIVITA' DI CANTIERE

Art. 14 – Misure per il contenimento delle immissioni sonore nei cantieri.

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione nazionale.
2. All'interno dei cantieri, in special modo nell'uso di attrezzature non considerate nella legislazione nazionale vigente, quali ad esempio gli attrezzi manuali, dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici, gestionali ed organizzativi al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
3. In attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. In ogni caso di tali sorgenti dovrà tenersi conto nella eventuale documentazione di previsione di impatto acustico.

Art. 15 – Orario di attività.

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili deve essere svolta in tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
2. Lo svolgimento di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, movimento terra, ecc.) e/o l'impiego di macchinari ed attrezzature rumorose (ad esempio martelli demolitori, flessibili, trapani, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) devono essere svolti secondo le disposizioni di cui agli articoli del presente capo.
3. L'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, di cui al comma 2, potranno essere svolte secondo il seguente calendario e nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

- Periodo Estivo (dal 1° Maggio al 30 Settembre):

- i. Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 12:00;
- ii. Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00

- Periodo Invernale (dal 1 Ottobre al 30 Aprile):

- i. Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 12:00;
- ii. Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 19:00

4. Non dovranno essere utilizzati impianti, attrezzature ed arnesi che producono emissioni rumorose nelle fasce orarie comprese fra:

- Periodo Estivo (dal 1° Maggio al 30 Settembre): le ore 07:00 – 08:00 e le 12:00 – 15:00 e 19:00 – 20:00;*
- Periodo Invernale (dal 1 Ottobre al 30 Aprile): le ore 07:00 – 08:00 e le 12:00 – 14:00 e 19:00 – 20:00*

5. L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario, qualora particolari circostanze ne determinino la necessità.

6. L'Autorità comunale potrà, volta per volta, analizzata la documentazione consegnata e le motivazioni della richiesta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario di cui ai commi precedenti.

Art. 16 – Limiti di rumore.

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature rumorose ai sensi del precedente articolo 15 non dovranno essere superati i seguenti valore limite:

Tipologia del cantiere	Valori limite
Cantieri per l'esecuzione di interventi edilizi di nuova costruzione di fabbricati, lavori stradali, escavazioni, demolizioni e movimento terra	LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura (TM) ≥10 minuti, rilevato in confine agli immobili con edifici ad uso abitativi o assimilabili
Cantieri per l'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione, ristrutturazione, restauro ecc. di fabbricati esistenti	LAeq = 55 dB(A), con tempo di misura (TM) ≥10 minuti, rilevato in nell'ambiente disturbato a finestre chiuse

2. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, per le componenti impulsive, tonali e/o di bassa frequenza.

3. Al di fuori degli orari stabiliti dal comma 3 e 4 dell'art. 15 devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica stabiliti dal DPCM 14/11/1997 (valori limiti differenziali di immissione), rilevati con tempo di misura ≥ 10 minuti.

Art. 17 – Deroghe per lavori di pubblica utilità e situazioni contingibili ed urgenti

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, distribuzione acqua e gas, interventi inderogabili sul sistema viario, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga a quanto stabilito negli artt. 15 e 16 e degli adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 18 – Titoli abilitativi per l'attività di cantiere.

1. Lo svolgimento dell'attività di cantiere, ai sensi del presente Regolamento, è subordinata ai seguenti titoli abilitativi:

- a. Comunicazione inizio attività di cui all'art. 19;
- b. Autorizzazione di cui all'art.20 .

Art. 19 – Comunicazione di inizio attività di cantiere

1. Il titolo abilitativo di Comunicazione di Inizio attività di cantiere è richiesta per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. dei limiti di orario stabiliti all'art. 15;
- b. dei limiti di rumore stabiliti all'art.16;
- c. del limite di durata non superiore a 15 giorni di lavoro complessivi;

2. La Comunicazione deve essere presentata al Servizio Ambiente del Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio delle attività rumorose , sottoscritta dal direttore dei lavori ovvero dal responsabile del cantiere, redatta secondo apposito modello, Allegato B del presente regolamento, nel quale, oltre a dati identificativi del cantiere, deve essere resa apposita dichiarazione, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 circa il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 1, e corredata con la seguente documentazione:

- a. planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile del cantiere, riportante la perimetrazione dell'area o del fabbricato oggetto del cantiere, nonché l'ubicazione e la destinazione degli edifici circostanti esistenti e la loro distanza dalla perimetrazione indicata, nella quali devono essere localizzati gli impianti e le attrezzature fissi aventi diffusione sonora;
- b. elenco riportante la tipologia degli impianti ed attrezzature aventi diffusione sonora e le tecnologie utilizzate nel cantiere con indicazione se fissi o mobili, degli orari di funzionamento previsti, il livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate

ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia.

3. Il Servizio Ambiente, entro il termine di 4 (quattro) giorni **feriali** dal ricevimento della Comunicazione, provvede a verificare la regolarità e la completezza della stessa. Qualora la Comunicazione non risulti regolare o completa, entro lo stesso termine, il Servizio Ambiente né da comunicazione all'interessato indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per l'attivazione delle attività rumorose è interrotto fino alla data del completamento della Comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la Comunicazione è dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.

4. Il Servizio Ambiente del Comune, qualora non ritenga esaustiva la documentazione tecnica presentata, può chiedere, oltre alle integrazioni, anche la Documentazione di Previsione d'Impatto Acustico (per progetti) o di Impatto acustico (per opere).

5. Per cantieri la cui durata superi il periodo di 15 (quindici) giorni fissato dal precedente comma 1, anche cumulati in seguito alla comunicazione di inizio attività, è sempre necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 20.

6. I cantieri posti nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 18/11/1997 o posti nelle immediate vicinanze devono essere autorizzati in maniera espressa ai sensi del successivo art. 20.

7. Per le attività di cantiere che si svolgono negli archi temporali di cui all'art. 15, comma 3, non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, per le componenti impulsive, tonali e/o di bassa frequenza.

8. Al di fuori degli orari stabiliti dal comma 3 dell'art. 15 devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica e stabiliti dal DPCM 14/11/1997 (valori limiti differenziali di immissione) rilevati con tempo di misura ≥ 10 minuti.

9. La Comunicazione dovrà essere tenuta presso il cantiere e mantenuta a disposizione degli organi preposti al controllo..

Art. 20 – Autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per l'esercizio dell'attività di cantiere

1. L'autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore per l'esercizio dell'attività di cantiere è richiesta per le attività di cantiere che:

- a. per motivi contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto degli orari e/o dei limiti di rumore stabiliti rispettivamente dagli artt. 15, 16;
- b. per motivi contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di durata di cui all'art. 19;
- c. sono posti nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 o nelle immediate vicinanze;

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Servizio Ambiente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle attività rumorose, deve essere redatta secondo apposito modello, Allegato C del presente regolamento, nel quale, oltre a dati identificativi del cantiere, deve essere resa apposita dichiarazione circa il rispetto di eventuali limiti con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal direttore dei lavori o dal responsabile del cantiere e corredata con la seguente documentazione:

- a. planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile del cantiere, riportante la perimetrazione dell'area o del fabbricato oggetto del cantiere, nonché l'ubicazione degli edifici circostanti esistenti e la loro distanza dalla perimetrazione indicata, nella quali devono essere localizzati gli impianti e le attrezzature fissi aventi diffusione sonora;

- b. elenco riportante la tipologia degli impianti ed attrezzature aventi diffusione sonora e le tecnologie utilizzate nel cantiere con indicazione se fissi o mobili, degli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia, **specificando le condizioni di misura;**
- c. documentazione di previsione di impatto acustico, in triplice copia, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale dovranno essere fornite le informazioni previste dall'art. 7 della delibera della Giunta regionale 14 aprile 2004, n. 673, **solo nell'ipotesi che nello svolgimento dell'attività di cantiere non siano osservati i limiti di rumore previsti dall'art. 16.**

3. Il Servizio Ambiente provvede a verificarne la regolarità e la completezza. Qualora la domanda non risulti regolare o completa il Servizio Ambiente né da comunicazione all'interessato indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per l'attivazione delle attività rumorose è interrotto fino alla data del completamento della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.

4. Nell'autorizzazione possono essere prescritti anche degli autocontrolli al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore.

5. Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di richiedere per particolari attività cantieristiche il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).

6. Durante gli orari autorizzati per lo svolgimento del cantiere non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, per le componenti impulsive, tonali e/o di bassa frequenza.

7. Al di fuori degli orari stabiliti nell'autorizzazione devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica e stabiliti dal DPCM 14/11/1997 (valori limiti differenziali di immissione) rilevati con tempo di misura ≥ 10 minuti.

8. L'autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore per l'esercizio dell'attività di cantiere dovrà essere tenuta presso il cantiere e mantenuta a disposizione degli organi preposti al controllo.

CAPO II

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO

Art. 21 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna park, le manifestazioni sportive (ad esempio gare di cross, rally, ecc.) e ogni altra attività che necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di piano bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso gli esercizi pubblici solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 20 giornate nell'arco dell'anno solare.

Art. 22 – Orari delle manifestazioni temporanee

1. Le sorgenti sonore al servizio della manifestazione temporanea potranno essere mantenute in funzione dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 24:00.

2. L'Autorità competente può prescrivere ulteriori limitazioni di orario.

3. L'Autorità competente può autorizzare eventuali deroghe all'orario di cui al comma 1.

Art. 23 – Limite di rumore

1. Durante lo svolgimento della manifestazione temporanea non deve essere superato **il limite 65 dBA** in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui si trovano le abitazioni prossime ai luoghi in cui viene esercitata l'attività, comprese aree cortilive e parchi, potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

2. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, per le componenti impulsive, tonali e/o di bassa frequenza.

3. Al di fuori degli orari stabiliti dal comma 3 dell'art. 22 devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica stabiliti dal DPCM 14/11/1997 (valori limiti assoluti e differenziale), rilevati con tempo di misura ≥ 10 minuti, fatto salvo il caso di specifica autorizzazione.

Art. 24– Titoli abilitativi per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee

1. Lo svolgimento della manifestazione temporanea, ai sensi del presente Regolamento, è subordinato ai seguenti titoli abilitativi:

- a. Comunicazione inizio attività di manifestazione a carattere temporaneo di cui all'art. 25;
- b. Autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazione a carattere temporaneo di cui all'art. 26;.

Art. 25 - La Comunicazione inizio attività per manifestazioni temporanee

1. La Comunicazione Inizio attività di manifestazione a carattere temporaneo è richiesta per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. dei limiti di orario stabiliti all'art. 22;
- b. dei limiti di rumore stabiliti all'art.23;
- c. del limite di durata non superiore a 20 (venti) giornate nell'arco dell'anno solare;

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle condizioni che devono essere rispettate per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo:

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso Atteso	Limite in facciata LAeq	N.Max di gg per sito	Fascia Oraria	Limite sul pubblico LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1000	65	≤ 20	9:00 – 13:00 e 15:00 – 24:00	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	65	≤ 20	9:00 – 13:00 e 15:00 – 24:00	108
3	Concerti all'aperto	> 200	65	≤ 20	9:00 – 13:00 e 15:00 – 24:00	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	65	≤ 20	9:00 – 13:00 e 15:00 – 24:00	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad esempio piano-bar esercitati in supporto di attività principale, ad esempio gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	65	≤ 20	9:00 – 13:00 e 15:00 – 24:00	108

6	Altre attività musicali e con utilizzo di sorgenti rumorose non ricomprese nelle specifiche voci precedenti	< 200	65	≤ 20	9:00 – 13:00 e 15:00 – 24:00	108
---	---	-------	----	------	---------------------------------	-----

2. La Comunicazione deve essere presentata al Servizio Ambiente almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio della manifestazione, sottoscritta dal responsabile della manifestazione, redatta secondo apposito modello, Allegato D del presente regolamento, nel quale, oltre a dati identificativi della manifestazione, deve essere resa apposita dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della manifestazione, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 circa il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 1, e corredata con la seguente documentazione:

- a. planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile della manifestazione, riportante la perimetrazione dell'area in cui verrà effettuata la manifestazione stessa, la disposizione planimetrica degli allestimenti e delle sorgenti sonore utilizzate, nonché l'ubicazione e la destinazione degli edifici circostanti esistenti e la loro distanza dalla perimetrazione indicata, nelle quali devono essere localizzati gli impianti e le attrezzature fissi aventi diffusione sonora;
- b. elenco riportante la tipologia degli impianti ed attrezzature aventi diffusione sonora, degli orari di funzionamento previsti, il livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore degli impianti utilizzati;

3. Il Servizio Ambiente, entro il termine di 4 (quattro) giorni **feriali** dal ricevimento della Comunicazione, provvede a verificarne la regolarità e la completezza. Qualora la Comunicazione non risulti regolare o completa, entro lo stesso termine, il Servizio Ambiente né da comunicazione all'interessato indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per l'inizio della manifestazione è interrotto fino alla data del completamento della Comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la Comunicazione è dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.

4. Il Servizio Ambiente del Comune, qualora non ritenga esaustiva la documentazione tecnica presentata, può chiedere, oltre alle integrazioni, anche la Documentazione di Previsione d'Impatto Acustico (per progetti) o di Impatto acustico (per opere).

5. Le attività rumorose a carattere temporaneo, da tenersi nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 18/11/1997 o nelle loro vicinanze devono essere autorizzati in maniera espressa ai sensi del successivo art. 25.

6. Nelle fasce orarie definite agli art. 22 e nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo devono essere svolte le attività relative alle prove e al check-sound dell'impianto.

7. Alle manifestazioni che si svolgono negli archi temporali di cui all'art. 22, non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, per le componenti impulsive, tonali e/o di bassa frequenza.

8. Al di fuori degli orari stabiliti dall'art. 22 devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica e stabiliti dal DPCM 14/11/1997 (valori limiti differenziali di immissione) rilevati con tempo di misura ≥ 10 minuti.

9. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Asmax} , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

10. La comunicazione Inizio attività di manifestazione a carattere temporaneo deve essere tenuta presso la manifestazione e mantenuta a disposizione degli organi preposti al controllo.

Art. 26 - Autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazione a carattere temporaneo

1. L'autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, è richiesta per le manifestazioni che non sono in grado di rispettare le condizioni della tabella di cui all'art. 24, comma 1. Nello specifico:

- a. non siano in condizione di garantire il rispetto degli orari e/o dei limiti di rumore stabiliti rispettivamente dagli artt. 22, 23;
- b. abbiano una durata superiore alle 20 giornate nell'anno solare;
- c. sono posti nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 o nelle loro immediate vicinanze;

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Servizio Ambiente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione, deve essere redatta secondo apposito modello, Allegato E del presente regolamento, nel quale, oltre a dati identificativi della manifestazione, deve essere resa apposita dichiarazione circa il rispetto di eventuali limiti con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal responsabile della manifestazione e corredata con la seguente documentazione:

- a. planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile della manifestazione, riportante la perimetrazione dell'area in cui verrà effettuata la manifestazione stessa, la disposizione planimetrica degli allestimenti e delle sorgenti sonore utilizzate, nonché l'ubicazione e la destinazione degli edifici circostanti esistenti e la loro distanza dalla perimetrazione indicata, nella quali devono essere localizzati gli impianti e le attrezzature fissi aventi diffusione sonora;
- b. elenco riportante la tipologia degli impianti e dei dispositivi per la diffusione sonora, degli orari di funzionamento previsti, livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore/fornitore degli impianti e dei dispositivi sonori;
- c. documentazione di previsione di impatto acustico, in triplice copia, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale dovranno essere fornite le informazioni previste dall'art. 7 della delibera della Giunta regionale 14 aprile 2004, n. 673, **solo nell'ipotesi che nello svolgimento della manifestazione temporanea non siano osservati i limiti di rumore previsti dall'art. 23.**

3. Il Servizio Ambiente provvede a verificarne la regolarità e la completezza. Qualora la domanda non risulti regolare o completa il Servizio Ambiente né da comunicazione all'interessato indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per l'inizio della manifestazione è interrotto fino alla data del completamento della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.

4. Nell'autorizzazione possono essere prescritti anche degli autocontrolli al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore.

5. Il Servizio Ambiente può richiedere il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).

6. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Ambiente.

7. Durante gli orari autorizzati per lo svolgimento della manifestazione non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, per le componenti impulsive, tonali e/o di bassa frequenza.

8. Al di fuori degli orari stabiliti nell'autorizzazione devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica e stabiliti dal DPCM 14/11/1997 (valori limiti differenziali di immissione) rilevati con tempo di misura ≥ 10 minuti.

9. Nelle fasce orarie definite nell'atto autorizzativo devono essere svolte le attività relative alle prove e al check-sound dell'impianto.

10. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) $L_{A_{smax}}$, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

11. L'autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo deve essere tenuta presso la manifestazione e mantenuta a disposizione degli organi preposti al controllo.

CAPO III GRANDI OPERE

Art. 27– Definizione e Autorizzazione

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le grandi opere, redatta su apposito modello, è presentata dal soggetto interessato al Servizio Ambiente, corredata con:

- a. relazione tecnica generale che individui la varie fasi in cui si articolano i lavori da realizzare dal punto di vista spazio/tempo, finalizzata a fornire precise notizie ed indicazioni sull'intorno abitativo la documentazione di impatto acustico generale, in triplice copia, redatta a tecnico abilitato, nella quale dovranno essere individuati i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
- b. documentazione di previsione di impatto acustico, in triplice copia, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale dovranno essere fornite le informazioni previste dall'art. 7 della delibera della Giunta regionale 14 aprile 2004, n. 673

3. Il Servizio Ambiente provvede a verificarne la regolarità e la completezza. Qualora la domanda non risulti regolare o completa il Servizio Ambiente né da comunicazione all'interessato indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per l'attivazione delle attività rumorose è interrotto fino alla data del completamento della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la Comunicazione è dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.

4. Nell'autorizzazione possono essere prescritti anche degli autocontrolli al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore.

5. Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di richiedere per particolari attività cantieristiche il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).

8. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Ambiente.

9. L'autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore per l'esercizio dell'attività di cantiere dovrà essere tenuta presso il cantiere e mantenuta a disposizione degli organi preposti al controllo.

CAPO IV ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 28 – Criteri e Limiti

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e

non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

CAPO V PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 29 – Criteri e limiti

Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

1. MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito:

- a. nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- b. nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) in virtù della pubblica utilità nonché del fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito:

- a. nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 senza interruzioni;
- b. nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. ALTOPARLANTI

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (per un maggior dettaglio si rimanda al Regolamento Comunale degli Impianti)

3. CANNONCINI ANTISTORNO

1. L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a. fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- b. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

4. DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

1. L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a. fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;

- b. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- c. periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5. RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE

1. L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è consentito senza necessità di richiesta di autorizzazione in deroga qualora si svolga per un periodo massimo di 2 mesi e sia ricompreso nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

2. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3. L'uso delle moto spazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica e stabiliti dal DPCM del 14/11/1997 (limite assoluto e differenziale)

6. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai Titoli II e III, (quali a titolo di esempio: l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni), le attrezzature in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. Le suddette attività potranno essere svolte nei seguenti orari:

- Giorni feriali: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- Sabato e festivi: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 30 – Emissioni sonore disturbanti – criteri e orari

1. Per la disciplina di questa tipologia di emissioni sonore disturbanti, per i criteri di gestione e per la definizione degli orari di utilizzo, si fa riferimento a quanto disposto nel TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA agli artt. 33 – 41, del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Ferrara Prot. Gen. n. 3952 del 13.02.2012.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Criteri di misura, controllo e vigilanza

1. Le misure fonometriche di verifica dei limiti previsti negli articoli precedenti devono essere eseguite in conformità alle disposizioni previste nell'Allegato B del D.M. del 16 marzo 1998.

2. I parametri di misura riportati negli articoli precedenti sono rilevati in facciata e/o all'interno degli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a. LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b. LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

2. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza del presente Regolamento gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale.

3. Il Comune si avvale dell'ARPA e/o di altri Enti/Istituzioni/Organismi per lo svolgimento delle misurazioni fonometriche ai fini del controllo sul rispetto dei limiti di rumore.

4. Il Comune può avvalersi altresì di altri Enti/Istituzioni/Organismi per eseguire monitoraggi acustici qualora ritenuto necessario.

Art. 32 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e salvo quanto disposto nel successivo comma 2, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alla prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale in applicazione dello stesso sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 comma 3 della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.

2. Lo svolgimento di attività a carattere temporaneo in assenza del titolo acustico è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.16, comma 1 lett. c) della Legge Regionale 9 maggio 2001 n.15 e s.m.i.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art.9 della Legge n.447/1995, in tutti i casi in cui è stata contestata una azione o una omissione in violazione alle norme del presente Regolamento, l'autorità competente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, ordina al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità Pubblica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale Prot. n. 7160/01 del 08.04.2002.

Art. 34 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Ferrara ai sensi dell'art.124 del DLgs n.267/2000 e s.m.i..

2. Le attività di cui al Titolo II esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle norme del presente Regolamento entro i seguenti termini:

- a. 270 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per tutte le attività permanenti situate entro le mura;
 - b. 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per tutte le attività permanenti situate fuori dalle mura;
3. Le attività esistenti che risultano in possesso dell'autorizzazione acustica rilasciata ai sensi dell'art.127 del Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità Pubblica ancora in corso di validità dovranno adeguarsi alle disposizioni di presente regolamento alla scadenza dell'autorizzazione stessa;

Art. 35 – Richiamo a norme statali e regionali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina di cui alla Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e le disposizioni regionali

ALLEGATO A – (previsto dall'articolo 8)
**COMUNICAZIONE DI RISPETTO DEI VALORI DI EMISSIONE E IMMISSIONE
DI RUMORE**



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Protocollo Generale

COMUNE DI FERRARA
SPORTELLO UNICO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Boccaleone n. 19
44121 Ferrara

COMUNICAZIONE

DI RISPETTO DEI VALORI DI EMISSIONI E IMMISSIONE DI RUMORE

(art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose)

Il/La sottoscritt _____, nat__ a _____ il ___/___/_____, residente a _____ in via _____ n. _____ di cittadinanza _____, nella sua qualità di:		
<input type="checkbox"/> titolare dell' impresa individuale (<i>denominazione</i>) <input type="checkbox"/> legale rappresentante della Società/Ente (<i>ragione sociale</i>):		
con sede in _____	via _____	n. _____
Codice fiscale _____		
Partita IVA (<i>solo se diversa dal Codice Fiscale</i>) _____		
esercente l'attività di: _____		
nei locali siti a Ferrara in via _____		n. _____
Tel.: _____	Fax: _____	E-mail: _____

VALUTATI

i valori limite di emissione e di immissione di rumore in considerazione della classificazione acustica vigente nel Comune di Ferrara

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 8 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose che in data ___/___/20___ al fine di:

iniziare la nuova attività di

_____;

trasferire l'attività da _____ a

_____;

modificare l'attività svolta da

_____ a

_____;

ampliare l'attività svolta;

altro (*specificare*) _____.

A tal fine, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,**

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività **NON PRODURRA' IL SUPERAMENTO** dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo del 30/6/03 n. 196/03, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

n. 2 copie di RELAZIONE DESCRITTIVA nella quale è descritta in maniera dettagliata la tipologia dell'attività oggetto di comunicazione e gli orari in cui è svolta.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 445/2000 quando la comunicazione non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale del richiedente.

ALLEGATO B (previsto dall'articolo 19)
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI CANTIERE



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Protocollo Generale

AL COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO AMBIENTE
Via Marconi n. 39
44123 Ferrara

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' DI CANTIERE

(Art. n. 19 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose)

(da presentare almeno 7 giorni prima dell'attivazione del cantiere)

Il/La sottoscritt _____, nat__ a _____		
il ___/___/_____, residente a _____, in _____		
C.A.P. _____ di cittadinanza _____, C.F. _____		
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
titolare/legale rappresentante dell'impresa con ragione sociale/denominazione		
con sede a _____, in Via _____ Prov. _____ CAP _____		
Codice Fiscale		Partita IVA
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
nella sua qualità di responsabile del cantiere/titolare dei macchinari rumorosi per l'esecuzione dei seguenti lavori:		
da attivare a Ferrara , via		

COMUNICA

che in data avrà inizio l'attività di cantiere sopra indicato, avente le seguenti caratteristiche.

Durata complessiva del cantiere: dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

per un totale di giorni di lavoro complessivi ed effettivi di giorni:

A tal fine, ai sensi dell'art. , comma , del vigente Regolamento comunale sulle attività rumorose, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che nello svolgimento dell'attività di cantiere sopra indicato

- a) sarà osservato il limite assoluto, in termini di livello continuo equivalente (Leq) con ponderazione "A", di 65 dBA in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui si trovano le abitazioni prossime ai luoghi in cui viene esercitata l'attività di cantiere (comprese aree cortilive e parchi), o in alternativa osservanza, nel caso di abitazioni o ambienti assimilabili, posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, del limite di 55dBA a finestre chiuse;
- b) l'attività avrà durata non superiore a quindici (15) giorni di lavoro complessivi ed effettivi;
- c) sarà osservato il seguente orario durante l'uso di macchine, impianti e strumenti rumorosi od incomodi:

periodo 1° ottobre – 30 aprile	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 20.00
periodo 1° maggio – 30 settembre	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 15.00 alle ore 20.00

- d) le macchine e gli impianti in uso, in ogni caso, sono conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e che per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, saranno utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Il sottoscritto, responsabile del cantiere, allega la seguente documentazione:

- ❑ planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile del cantiere, riportante la perimetrazione dell'area o del fabbricato oggetto del cantiere, nonché l'ubicazione degli edifici circostanti esistenti e la loro distanza dal perimetro indicato, nel quale devono essere localizzati gli impianti e le attrezzature fissi aventi diffusione sonora;
- ❑ elenco riportante la tipologia degli impianti ed attrezzature aventi diffusione sonora e le tecnologie utilizzate nel cantiere con indicazione se fissi o mobili, degli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia .

Data _____

(firma)

Nota Bene:

Ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 445/2000 quando la domanda non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale del richiedente.

ELENCO DELLE SORGENTI SONORE CHE SARANNO UTILIZZATE NEL CANTIERE

N.	Sorgenti sonore e tecnologie utilizzate	Fissa/Mobile (F/M)	Orari di funzionamento	Livello potenza sonora
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ALLEGATO C (previsto dall'articolo 20)

**AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEI LIMITI DI RUMORE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE ATTIVITÀ DI CANTIERE**



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Protocollo Generale

Bollo

**AL COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO AMBIENTE
Via Marconi n. 39
44123 Ferrara**

**AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEI LIMITI DI RUMORE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE**

(Art. n. 20 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose)

(da presentare almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere)

Il/La sottoscritt _____, nat__ a _____		
il ___/___/_____, residente a _____, in _____		
C.A.P. _____ di cittadinanza _____, C.F. _____		
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
titolare/legale rappresentante dell'impresa con ragione sociale/denominazione		
con sede a _____, in Via _____ Prov. _____ CAP _____		
Codice Fiscale		Partita IVA
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
nella sua qualità di responsabile del cantiere per l'esecuzione dei seguenti lavori (descrivere)		
da attivare a Ferrara		
all'indirizzo (via e numero civico)		

CHIEDE

ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose il rilascio dell'autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per lo svolgimento dell'attività di cantiere sopra indicato.

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che nello svolgimento dell'attività del cantiere sopra indicato:

DI OSSERVARE ⁽¹⁾	DI NON ESSERE IN GRADO DI OSSERVARE																								
Limiti di rumore	Limiti di rumore																								
I_ il limite assoluto, in termini di livello continuo equivalente (Leq) con ponderazione "A", di 65 dBA in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui si trovano le abitazioni prossime ai luoghi in cui viene esercitata l'attività di cantiere (comprese aree cortilive e parchi), o in alternativa osservanza, nel caso di abitazioni o ambienti assimilabili, posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, del limite di 55dBA a finestre chiuse;	I_ il limite assoluto, in termini di livello continuo equivalente (Leq) con ponderazione "A", di 65 dBA in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui si trovano le abitazioni prossime ai luoghi in cui viene esercitata l'attività di cantiere (comprese aree cortilive e parchi), o in alternativa osservanza, nel caso di abitazioni o ambienti assimilabili, posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, del limite di 55dBA a finestre chiuse, ma quello meglio specificato nella documentazione di previsione di impatto acustico che allega alla presente;																								
Limiti di orario	Limiti di orario																								
I_ il seguente orario, previsto dall'art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, per l'uso di macchine, impianti e strumenti rumorosi od incomodi: - periodo dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00; - periodo dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00;	I_ l'orario previsto dall'art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, per l'uso di macchine, impianti e strumenti rumorosi od incomodi, ma il seguente: <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>periodo:</td><td>mattino</td></tr><tr><td>dal</td><td>dalle ore alle ore</td></tr><tr><td>al</td><td>pomeriggio:</td></tr><tr><td></td><td>dalle ore alle ore</td></tr><tr><td>periodo:</td><td>mattino</td></tr><tr><td>dal</td><td>dalle ore alle ore</td></tr><tr><td>al</td><td>pomeriggio:</td></tr><tr><td></td><td>dalle ore alle ore</td></tr><tr><td>periodo:</td><td>mattino</td></tr><tr><td>dal</td><td>dalle ore alle ore</td></tr><tr><td>al</td><td>pomeriggio:</td></tr><tr><td></td><td>dalle ore alle ore</td></tr></table>	periodo:	mattino	dal	dalle ore alle ore	al	pomeriggio:		dalle ore alle ore	periodo:	mattino	dal	dalle ore alle ore	al	pomeriggio:		dalle ore alle ore	periodo:	mattino	dal	dalle ore alle ore	al	pomeriggio:		dalle ore alle ore
periodo:	mattino																								
dal	dalle ore alle ore																								
al	pomeriggio:																								
	dalle ore alle ore																								
periodo:	mattino																								
dal	dalle ore alle ore																								
al	pomeriggio:																								
	dalle ore alle ore																								
periodo:	mattino																								
dal	dalle ore alle ore																								
al	pomeriggio:																								
	dalle ore alle ore																								
Limiti di durata	Limiti di durata																								
I_ la durata non superiore a quindici (15) giorni di lavoro, complessivi ed effettivi, nello svolgimento dell'attività di cantiere, e precisamente: dalla data del ____/____/20__ sino al ____/____/20__;	I_ la durata non superiore a quindici (15) giorni di lavoro, complessivi ed effettivi, nello svolgimento dell'attività di cantiere, ma la seguente: dalla data del ____/____/20__ sino al ____/____/20__;																								

che in ogni caso le macchine e gli impianti in uso presso il cantiere sono conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e che per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, saranno utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Il sottoscritto, responsabile del cantiere, allega la seguente documentazione:

- ❑ planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile del cantiere, riportante la perimetrazione dell'area o del fabbricato oggetto del cantiere, nonché l'ubicazione degli edifici circostanti più vicini esistenti e la loro distanza dal perimetro indicato, nel quale devono essere localizzati gli impianti e le attrezzature fissi aventi diffusione sonora;
- ❑ elenco (vedi pagina a tergo) riportante la tipologia degli impianti e delle attrezzature aventi emissione sonora e le tecnologie utilizzate nel cantiere, con indicazione se fissi o mobili, degli orari di funzionamento previsti, livelli di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base delle misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia ⁽²⁾;
- ❑ documentazione di previsione di impatto acustico, in triplice copia, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale dovranno, ai sensi dell'art. 7 DGR 14/4/2004, n. 673, essere fornite le seguenti informazioni ⁽³⁾:
 - a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: livelli di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
 - b) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
 - c) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
 - d) eventuali misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Data _____

(firma)

⁽¹⁾ nell'ipotesi i tre limiti (rumore, orario, durata) siano rispettati è sufficiente presentare la comunicazione di inizio attività di cantiere;

⁽²⁾ l'elenco deve essere presentato solo nell'ipotesi che nello svolgimento dell'attività di cantiere si sia in grado di osservare i limiti di rumore, ma non quelli di orario e di durata (anche solo uno di questi), indicati nella dichiarazione;

⁽³⁾ la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata, in triplice copia, solo nell'ipotesi che nello svolgimento dell'attività di cantiere non si sia in grado di osservare i limiti di rumore indicati nella dichiarazione. In tale caso anche la planimetria ve prodotta in triplice copia.

Nota Bene:

Ai sensi dell'art. 38 del D. P.R. n. 445/2000 quando la domanda non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale del richiedente.

ELENCO DELLE SORGENTI SONORE OGIE UTILIZZATE NEL CANTIERE

N.	Sorgenti sonore e tecnologie utilizzate	Fissa/Mobile (F/M)	Orari di funzionamento	Livello potenza sonora
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ALLEGATO D (previsto dall'articolo 25)

**COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE
TEMPORANEO**

Protocollo Generale

AL COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO AMBIENTE
Via Marconi n. 39
44123 Ferrara

**COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'
PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO**

(art. n. 25 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose)

(da presentare almeno 7 giorni prima dell'attivazione del cantiere)

Il/La sottoscritt _____, nat__ a _____ il ___/___/_____, residente a _____, in _____ C.A.P. _____ di cittadinanza _____, C.F. _____		
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
titolare/legale rappresentante dell'impresa con ragione sociale/denominazione		
con sede a _____, in Via _____ Prov. _____ CAP _____		
Codice Fiscale		Partita IVA
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
nella sua qualità di responsabile della manifestazione denominata:		
che avrà luogo a Ferrara		
all'indirizzo (via e numero civico)		

COMUNICA

che in data avrà inizio la manifestazione a carattere temporaneo sopra indicata, avente le seguenti caratteristiche:

Durata della manifestazione:	
dal (g/m/a)	al (g/m/a)
per un totale di giorni :.....	

Categoria degli eventi rumorosi svolti nell'ambito della manifestazione:		
Tipo evento ⁽¹⁾	Date di svolgimento	Orario di svolgimento dalle ore/alle ore

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che nello svolgimento della manifestazione sopra indicata:

- a) sarà osservato il limite di 65 dBA in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui si trovano le abitazioni prossime ai luoghi in cui vengono esercitate le attività, comprese aree cortilive e parchi, potenzialmente esposti ai livelli più elevati, senza l'applicazione delle penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive);

- b) sarà osservato l'orario dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 24.00;

- c) sarà osservare una durata non superiore a venti (20) giorni nell'arco di un anno, nello svolgimento della manifestazione.

Il sottoscritto, responsabile della manifestazione, allega la seguente documentazione:

- planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile della manifestazione, riportante la perimetrazione dell'area oggetto della manifestazione, nonché l'ubicazione degli edifici

circostanti più vicini esistenti e la loro distanza dal perimetro indicato, nonché la localizzazione degli impianti ed attrezzature aventi diffusione sonora, amplificati e non, che saranno impiegati;

- elenco delle sorgenti sonore e tecnologie utilizzate (amplificate e non), degli orari di utilizzo previsti, livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe .

Data _____

(firma)

⁽¹⁾ devono essere indicati gli eventi svolti nell'ambito della manifestazione, dove si impiegano sorgenti sonore, amplificate e non, come ad esempio: ballo con orchestra, karaoke, tombola, concerto dal vivo, musica dal vivo, giostre o attrazioni, ecc.;

Nota Bene:

Ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 445/2000 quando la domanda non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale del richiedente.

ELENCO DELLE SORGENTI SONORE UTILIZZATE NELLA MANIFESTAZIONE

N.	Sorgenti sonore e tecnologiche	Date di utilizzo	Orario di utilizzo	Livello di potenza sonora
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ALLEGATO E (previsto dall'articolo 26)

**AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEI LIMITI DI RUMORE PER LO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO**

Protocollo Generale

Bollo

**AL COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO AMBIENTE**

**Via Marconi n. 39
44123 Ferrara**

**AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEI LIMITI DI RUMORE
PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO**

(art. 26.del regolamento comunale sulle attività rumorose)

(da presentare almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere)

Il/La sottoscritt _____, nat__ a _____		
il ___/___/_____, residente a _____, in _____		
C.A.P. _____ di cittadinanza _____, C.F. _____		
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
titolare/legale rappresentante dell'impresa con ragione sociale/denominazione		
con sede a _____, in Via _____ Prov. _____ CAP _____		
Codice Fiscale		Partita IVA
Tel.:	Fax:	Cell.:
e-mail		
nella sua qualità di responsabile della manifestazione denominata:		
che avrà luogo a Ferrara		
all'indirizzo (via e numero civico)		

CHIEDE

ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo sopra indicata.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che nello svolgimento della manifestazione sopra indicata:

SARA' OSSERVATO ⁽¹⁾		DI NON ESSERE IN GRADO DI OSSERVARE	
<p style="text-align: center;">Limiti di rumore</p> <p>▣ il limite 65 dBA in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui si trovano le abitazioni prossime ai luoghi in cui viene esercitata l'attività, comprese aree cortilive e parchi, potenzialmente esposti ai livelli più elevati, senza l'applicazione delle penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).</p>		<p style="text-align: center;">Limiti di rumore</p> <p>▣ il limite 65 dBA in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui si trovano le abitazioni prossime ai luoghi in cui viene esercitata l'attività, comprese aree cortilive e parchi, potenzialmente esposti ai livelli più elevati, senza l'applicazione delle penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive), ma quello meglio specificato nella documentazione di previsione di impatto acustico che allega alla presente.</p>	
<p style="text-align: center;">Limiti di orario</p> <p>▣ l'orario di svolgimento degli eventi rumorosi nell'ambito della manifestazione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, secondo il seguente prospetto:</p>		<p style="text-align: center;">Limiti di orario</p> <p>▣ l'orario di svolgimento degli eventi rumorosi nell'ambito della manifestazione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, ma secondo il seguente prospetto:</p>	
Tipo evento ⁽²⁾	Date di svolgimento	Orario di svolgimento	
<p style="text-align: center;">Limiti di durata</p> <p>▣ la durata non superiore a venti (20) giornate nell'arco di un anno, nello svolgimento della manifestazione, e precisamente: dalla data del ____/____/20__ sino al ____/____/20__; per un totale di giorni</p>		<p style="text-align: center;">Limiti di durata</p> <p>▣ la durata non superiore a venti (20) giornate nell'arco di un anno, nello svolgimento della manifestazione, ma la seguente: dalla data del ____/____/20__ sino al ____/____/20__; per un totale di giorni</p>	

A tale scopo allega la seguente documentazione in triplice copia:

- ▣ planimetria, in scala adeguata, firmata dal responsabile della manifestazione, riportante la perimetrazione dell'area oggetto della manifestazione, nonché l'ubicazione degli edifici circostanti più vicini esistenti e la loro distanza dal perimetro indicato, nonché la localizzazione degli impianti ed attrezzature aventi diffusione sonora, amplificati e non, che saranno impiegati;

- ▣ documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale dovranno essere fornite, ai sensi dell'art. 7 della dGR 14/4/2004, n. 673, le seguenti informazioni ⁽³⁾:
 - e) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore (amplificate e non) e le tecnologie utilizzate e gli orari di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe (come da elenco);
 - f) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico nonché le misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Data _____

(firma)

NOTE

⁽¹⁾ nell'ipotesi i tre limiti (rumore, orario e durata) siano rispettati è sufficiente presentare la comunicazione di inizio attività per lo svolgimento di manifestazione a carattere temporaneo;

⁽²⁾ devono essere indicati gli eventi svolti nell'ambito della manifestazione, dove si impiegano sorgenti sonore, amplificate e non, come ad esempio: ballo con orchestra, karaoke, tombola, concerto dal vivo, musica dal vivo, giostre o attrazioni, ecc.;

⁽³⁾ la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata solo nell'ipotesi che nello svolgimento della manifestazione non si sia in grado di osservare i limiti di rumore indicati nella dichiarazione.

Nota Bene:

Ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 445/2000 quando la domanda non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale del richiedente.

ELENCO SORGENTI SONORE UTILIZZATE NELLA MANIFESTAZIONE

N.	Sorgenti sonore o tecnologie utilizzate	Date di utilizzo	Orario di utilizzo	Potenza sonora o livelli sonori
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				